



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 14/26

5 Maggio 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- Letto il

Referto Arbitrale: pervenuto presso questo ufficio in data 27 /4/26

Nei confronti di: XXXXX XXXXX

Qualità: Atleta

Società di tesseramento: XXXXX XXXXXX

GARA : Campionato nazionale Gold Cadetti – Sciabola maschile

Data: 26 aprile 2026

Luogo: Riccione

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- lette le note difensive che nel termine assegnato sono state notificate a questo Ufficio, con cui, sostanzialmente, il prevenuto riconosce l'accaduto, se ne assume la responsabilità, dichiara le sue ragioni relative al particolare momento personale che ritiene abbiano determinato l'insano gesto, con reiterate scuse già manifestate alla DT ed alla parte offesa che non era destinataria dell'azione posta in essere senza volontarietà;
- ritenuto comunque che l'infrazione del regolamento e delle condotte comportamentali meritino di essere sanzionate a titolo di colpa grave, in quanto non rispondenti all'atteggiamento che deve tenersi in gara in conformità alle norme che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che la condotta consistita nel lancio della maschera, volontariamente calciata successivamente, e che ha colpito altro atleta procurandogli lesioni personali, per cui è stato necessario l'intervento dei sanitari, costituisce un fatto di rilevante gravità colposa;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia
P.Q.M.
- Commina all'atleta XXXXX XXXXX la sanzione della squalifica per 3 (TRE) giornate da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità sciabola maschile, in occasione delle prime gare utili di calendario federale alle quali l'atleta abbia diritto di partecipare nel stagione in corso, ovvero nella prossima stagione 2026/2027, qualora nella attuale non dovessero esserci ulteriori gare utili possibili.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cisti